

STATUTO SOCIALE

della

"R.A.M.A. S.p.A. (Rete Automobilistica Maremmana Amiatina)"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione di **"R.A.M.A. S.p.A. (Rete Automobilistica Maremmana Amiatina)"** in sigla **"R.A.M.A. S.p.A."**.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Grosseto.

L'indirizzo comprensivo della via e del numero civico ove è posta la sede, sarà oggetto della comunicazione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e stabilire e trasferire in Comuni diversi sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

ART. 3 - OGGETTO DELLA SOCIETA'

Oggetto della Società è:

- a) - l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, di merci e di bagagli;
- b) - l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa;
- c) - la gestione di parcheggi, dei servizi di Mobilità integrata e di rimessaggi;
- d) - l'esercizio di attività turistica anche mediante una o più agenzie di viaggio e turismo con sede a Grosseto o altrove, con facoltà di istituire eventuali recapiti e dipendenze a Grosseto o altrove, compresa l'organizzazione e la promozione di viaggi, vacanze, crociere e simili, con ogni mezzo di trasporto;
- e) - il commercio di pezzi di ricambio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici per autoveicoli di ogni tipo e specie;
- f) - l'esecuzione, presso le officine aziendali, di operazioni di manutenzione e riparazione, sia meccaniche che di carrozzeria che di pneumatici, per conto di terzi, oltre alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi aziendali;
- g) - provvedere al finanziamento o coordinamento tecnico-finanziario delle Società ed enti nei quali la Società assumerà eventuali interessenze o partecipazioni;
- h) - fornire a favore di terzi, soci e non soci, organismi pubblici e privati, consulenza tecnica e amministrativa, servizi di elaborazione dati, compresa la progettazione di centri elaborazione dati, lo studio di programmi di elaborazione dati e la fornitura di entrambi, a qualsiasi titolo;
- i) - svolgere, per conto proprio o per conto di terzi pubblici o privati, anche in affidamento diretto, servizi pubblici o di pubblico interesse di qualsiasi natura, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti;

l) – la gestione di immobili di qualsiasi natura, di proprietà della società o di terzi, mediante locazione, comodato e/o concessione in uso o in forza di altri titoli che comunque ne attribuiscono il godimento;

m) – l'alienazione, l'acquisto di immobili di qualunque natura, la costituzione sugli stessi di diritti reali di godimento o di garanzia anche a favore di terzi.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione relativa a beni mobili anche registrati ed immobili, nonché qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing mobiliari ed immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere e/o prendere in affitto aziende e/o rami d'azienda ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o anche deliberare lo scioglimento anticipato della società con le modalità previste dal Codice Civile.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 4.002.592,88 (quattro milioni duemila cinquecentonovantadue virgola ottantotto) diviso in 1.653.964 (un milione seicentocinquantatremila novecentosessantaquattro) azioni nominative del valore nominale di euro 2,42 (due virgola quarantadue) ciascuna e potrà essere aumentato in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi comunque diritti diversi da quelle sopra indicate.

Agli azionisti spetta il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, con le limitazioni previste dal Codice Civile.

ART. 6 - AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione si applica l'art. 2347 del codice civile.

Il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale, tale determinazione deve riferirsi senza eccezione a tutte le azioni emesse dalla società.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

ART. 7 - AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto e della Legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà consentito un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Inoltre, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori, è richiesta la previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- 1) acquisizione e cessione di partecipazioni societarie e/o consortili di qualsiasi tipo;
- 2) costituzione di nuove società e/o consorzi in qualsiasi forma.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Consiglio d'Amministrazione e per esso dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella sede sociale, od in qualunque altro luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'Assemblea, in deroga a quanto previsto al comma precedente, può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci presso il loro domicilio, risultante dal libro soci, la quale provi che il ricevimento è avvenuto almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei soci, risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e comunque dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 11 - CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori oppure in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le categorie di azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 13 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE